



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio segreteria

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO I

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI IN ECONOMIA

ART. 6 - CONCESSIONE IN USO

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO

ART. 9 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

ART. 11- RINUNCIA

ART. 12 - SOSPENSIONE

ART. 13 - REVOCA

ART. 14 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

ART. 15 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

ART. 16– UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA ESTERNALIZZATA

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 17 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 18 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

ART. 19 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

ART. 20 - CONTABILITA' E RENDICONTO

ART. 21 - REVOCA CONCESSIONE

ART. 22 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

ART. 23 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

Art. 24 MANUTENZIONE ORDINARIA

Art.25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 26 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Art. 27 ASSICURAZIONI

Art. 28 MANLEVA

TITOLO IV - TARIFFE

ART. 29 - DETERMINAZIONE TARIFFE

ART. 30 - MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 31- USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

ART. 32 – SERVIZI BAR, TAVOLA CALDA E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - RINVII

TITOLO I

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività o allenamenti;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la A.C.;
- per impianto senza rilevanza economica, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per corrispettivo, l'importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni e contribuiscono a promuovere l'immagine turistico-sportiva a livello nazionale ed internazionale.

Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale, impegnandosi a promuovere iniziative a favore degli anziani e dei disabili.

Il Comune riconosce e promuove l'attività sportiva nelle scuole e si impegna a realizzare in collaborazione con le scuole del territorio e le associazioni sportive del proprio territorio e con quelle che sul proprio territorio svolgono attività sportiva ad avviare progetti di avviamento allo sport.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori. Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale del Comune. Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

- Palaghiaccio;

-Impianti Sportivi di Viale Dante;

Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici e la palestra del Filatoio.

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale: determinazione indirizzi generali per la scelta gestionale;
- **il dirigente ufficio sport sentita la** Giunta Comunale: individua i criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi nel rispetto delle priorità indicate dal regolamento e determina le tariffe d'uso, approva il piano di riparto ed utilizzo spazi per allenamenti, approva affidamenti temporanei in uso per allenamenti o manifestazioni;
- il dirigente dell'ufficio sport rilascia concessioni d'uso, **gestisce i procedimenti di affidamento di gestione degli impianti**, stipula convenzioni o concessioni in caso di gestione esternalizzata, verifica il rispetto da parte dei gestori e delle società sportive utilizzatrici del corretto utilizzo dell'impianto e del rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica, coordina i servizi di custodia e pulizia degli impianti gestiti in economia, orari di apertura e chiusura impianti ed applicazione delle tariffe

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN COMODATO D'USO GESTITI IN ECONOMIA

ART. 6 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive nazionali e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni patrocinate dal Comune, per attività del settore sociale (anziani e disabili), per le attività sportive scolastiche inserite nei progetti scuola sport e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa. E' ammessa altresì la concessione a pagamento ai soggetti di cui al comma I per effettuare allenamenti, corsi di sportivi o iniziative di carattere culturale o sociale a seguito di autorizzazione **del dirigente responsabile** con la successiva sottoscrizione di apposito disciplinare predisposto dal **medesimo** che determina le condizioni alle quali i corsi stessi possono essere effettuati.

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dalla A.C. nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

La domanda va presentata entro il 15 luglio per la stagione agonistica successiva che si intende dal 20 agosto al 30 giugno. **Il dirigente, sentita la giunta comunale**, definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere **l'ufficio sport**, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società aventi sede in territorio comunale dalla loro costituzione

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili
- società con maggior anzianità nello svolgimento di attività in ambito sportivo
- organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che abbiano nel proprio staff talenti sportivi o vincitori di titoli a livello nazionale
- società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani e giovani.
- società che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica.

· società che coinvolgono il maggior numero di persone in attività sportive promozionali e amatoriali collaborando fattivamente con l'amministrazione comunale nell'organizzazione di eventi sportivi istituzionali

- Società od associazioni che praticano discipline diffuse in maniera minore sul territorio

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo e l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e la direzione scolastica cui l'impianto sportivo fa capo.

Il Dirigente dell'ufficio sport, sulla base di tutte le richieste pervenute riferite ai diversi impianti del territorio, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di richieste riferite a palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni. Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto. Gli orari pomeridiani vengono assegnati in via preferenziale alle società con il maggior numero di atleti di età inferiore ai 15 anni. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Dirigente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport. Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e spazi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate. In caso di concomitanza di più gare **nello** stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti. Non potranno essere prese in esame le domande presentate da soggetti che hanno debiti di ogni tipo nei confronti del Comune e, pertanto le stesse saranno respinte.

ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti è consentito al numero massimo di persone stabilito dalla certificazione di agibilità dell'impianto e gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e di quanto stabilito dalla concessione d'uso. La Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) e della Regione (per il Palaghiaccio) per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali o regionali. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente

nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva. La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
- effettuare allenamenti negli impianti all'aperto in caso di avverse condizioni metereologiche;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 9 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì nel periodo 20 agosto – 30 giugno.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti per lo svolgimento delle gare di campionato, di specifiche manifestazioni o per l'utilizzo da parte di singoli utenti (palaghiaccio). L'utilizzo degli impianti nel periodo 1 luglio/19 agosto può essere autorizzato esclusivamente per lo svolgimento di manifestazioni di carattere straordinario o per particolari esigenze di allenamento. In tal caso deve essere inviata apposita istanza che verrà esaminata **dal dirigente sentito il parere della** giunta comunale. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo (20 agosto – 30 giugno), ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi **ed è formalizzata mediante stipula di una convenzione nella quale sono riportati gli elementi essenziali della concessione in uso degli impianti sportivi ed i necessari elementi di garanzia in ordine al corretto svolgimento delle attività, compresi i profili di responsabilità.** L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 11- RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 30 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 12 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopra descritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente **o a seguito di ordinanza del Sindaco.**

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 13 - REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Il Comune si riserva inoltre

la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 14 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata. ***L'istanza viene esaminata dal dirigente che può concedere l'autorizzazione qualora non ravvisi cause ostative e/o di incompatibilità.***

ART. 15 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Ufficio Sport. Nel caso in cui l'allestimento della manifestazione renda necessario introdurre service ovvero l'allestimento di strutture all'interno dell'impianto (es. palchi, sedie) è fatto obbligo all'organizzatore dell'evento dotarsi di tutte le autorizzazioni di legge e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni sul lavoro, agibilità nonché munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni SIAE ed ENPALS, eventuali adempimenti ed oneri stabiliti dalle federazioni sportive, controllo sala e regolare montaggio e smontaggio attrezzature.

ART 16– UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA ESTERNALIZZATA

E' fatto obbligo ai gestori riservare alcune ore della giornata per la fruizione degli impianti da parte di associazioni sportive e utenti singoli, ferma restando la facoltà di esigere il pagamento delle tariffe d'uso concordate con l'amministrazione comunale.

L'amministrazione si riserva anche in caso di gestione esternalizzata di utilizzare gli impianti per svolgervi proprie manifestazioni ed iniziative.

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 17 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente normativa statale (art. 90 legge 289/2002) e del presente regolamento. Ai fini della gestione esternalizzata, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica e impianti con rilevanza economica.

L'amministrazione comunale, esaminati i piani economici finanziari degli impianti predisposti dai competenti uffici e definito l'elenco di quelli per cui non si intende procedere a gestione diretta, individua gli impianti a rilevanza economica definendone il canone di compartecipazione a cura del gestore. Provvede altresì ad individuare gli impianti senza rilevanza economica determinando, se del caso, la quota di compartecipazione alle spese a cura dell'ente. Nel caso in cui l'ente disponga di compartecipazione economica il concessionario provvederà a rilasciare relativa fattura a cui si applica l'IVA ordinaria così come stabilito dall'Agenzia delle Entrate. Le procedure di affidamento degli impianti sono definite dai successivi articoli.

ART. 18 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

La gestione di impianti senza rilevanza economica, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione e propaganda sportiva, Società ed Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare effettuando una scelta in via preferenziale fra gli enti con le caratteristiche predette che hanno sede sul territorio e che svolgano l'attività sportiva che nell'impianto viene praticata in via prevalente.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

Il dirigente sentita la giunta comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- società che svolgono attività sportiva che viene praticata in modo prevalente nell'impianto
- esperienza nella gestione di impianti sportivi, anche con riferimento all'esperienza maturata sul territorio della Provincia di Torino;
- qualificazione degli istruttori ed allenatori
- livello di attività svolta
- attività svolta a favore di giovani, disabili ed anziani e delle scuole
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo
- numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto
- società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.

E' facoltà dell'amministrazione interpellare in via prioritaria Le associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale o che nel territorio svolgano in via abituale e prevalente la propria attività, affidando di preferenza l'impianto all'associazione che garantisce la rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili.

E' in facoltà dell'amministrazione procedere all'affidamento di impianti senza rilevanza economica nel caso in cui abbiano anche rilevanza sociale rispetto al contesto territoriale purchè l'affidamento avvenga a favore di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede operativa nel territorio qualora ricorrano i seguenti elementi:

1. massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale da parte prioritariamente di cittadini residenti e a fronte di disponibilità effettiva, anche da parte di cittadini di altri comuni afferenti l'area territoriale interessata, singoli o associati;

2. la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;

3. l'ottimizzazione gestionale degli impianti in ragione delle loro caratteristiche strutturali e di localizzazione

4. valorizzazione di impianti come poli attrattivi per la comunità locale nell'area territoriale di riferimento

5. l'esigenza di utilizzare l'impianto per svariate giornate annue quale sede di eventi inseriti nel calendario istituzionale

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione esplicita le motivazioni che inducono l'amministrazione ad operare tale scelta.

La concessione deve prevedere:

Oggetto appalto, finalità gestione, durata, consegna in custodia impianto, pulizia manutenzione ordinaria a carico gestore manutenzione straordinaria a carico amministrazione con possibilità di dichiararne inagibilità per lavori disponibilità al comune per alcune giornate per svolgervi manifestazioni/eventi precisa indicazione circa obblighi e responsabilità delle parti obbligo per il gestore di prestare cauzione e stipulare polizza RC revoca per inadempienze

L'atto **concessorio** deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune) e le utenze. La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 19 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente. ***Qualora ne ricorrano i presupposti la procedura di affidamento può essere espletata mediante procedura negoziata nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in applicazione delle vigenti normative e della disciplina nazionale e regionale di settore.***

Le offerte sono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di punteggi massimi per elementi compositivi secondo le modalità seguenti:

a) profili tecnico organizzativi e gestionali delle attività affidate in gestione punti 70, che potranno essere declinati in sottopunteggi

b) profili economici delle attività da affidare in gestione punti 30

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario o pagamento di un canone da parte del Comune;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione e dalle associazioni del territorio;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario **e piano di manutenzione della struttura con la specifica individuazione degli interventi a carico del concessionario.**
- Oltre alle clausole previste al comma 5 nel precedente articolo

Con proprio atto ***l'amministrazione*** definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali e utenze tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare corsi a pagamento, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro previsto nell'impianto, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

Nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica vada deserta è facoltà dell'amministrazione procedere ad interpellare in via preferenziale associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale o che nel territorio svolgano in via abituale e prevalente la propria attività, affidando di preferenza l'impianto all'associazione che garantisce la rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili. La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima. La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 20 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 21 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dal presente regolamento.

ART. 22 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

ART. 23 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario o dal gestore con cointeressenza del Comune e concesso ai suddetti in proporzione all'utilizzo dell'impianto a loro autorizzato.

Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi *in concessione*, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.

Il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza. I gestori o i concessionari sono responsabili del decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità. Le tariffe per lo sfruttamento pubblicitario saranno stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 24 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria comprende tutti quegli interventi volti a mantenere l'impianto e le sue attrezzature in buono stato e ad assicurarne il funzionamento, tramite revisioni e riparazioni periodiche, comprese quelle che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Art.25 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comprende lavori importanti di rifacimento o sostituzione di opere murarie, impianti ed apparecchiature tecnologiche, opere strutturali e di integrazione dei servizi igienico sanitari sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. In genere sono quegli interventi che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile.

In caso di riparazioni urgenti, qualora la gestione dell'impianto sia esternalizzata, il gestore può eseguirle direttamente salvo il successivo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Comune e gli interventi vengano approvati dal dirigente del servizio.

Art. 26 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione di cui al precedente articolo, e per gli interventi di manutenzione ordinaria in caso di gestione in economia, il dirigente del servizio dovrà porre in essere le necessarie azioni di coordinamento con l'Ufficio tecnico Comunale al fine di una idonea razionalizzazione degli interventi medesimi.

Art. 27 - ASSICURAZIONI

Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere coperti da polizze assicurative contro i rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi e dei frequentatori e di altri ritenuti obiettivi. Resta inteso che la predetta polizza risulta a carico del gestore dell'impianto in caso di esternalizzazione del servizio. Sono invece a carico di tutte le società sportive od enti ed associazioni che usufruiscono degli impianti in argomento le polizze relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della singola attività contro ogni eventuale danno arrecato a

chiunque frequenti l'impianto nelle ore riservate. Può altresì essere richiesto alla società sportiva di aggiornare la polizza in caso di insufficiente valore o massimale.

Art. 28 - MANLEVA

L'amministrazione comunale non è tenuta a rispondere di oggetti, valori, attrezzature lasciate anche temporaneamente negli impianti. Gli oggetti rinvenuti negli impianti verranno trattenuti per tre giorni a disposizione di chi sarà in grado di dimostrarne il legittimo possesso. Successivamente saranno consegnati al Comando polizia Municipale.

TITOLO IV – TARIFFE

ART. 29 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi. L'ufficio sport provvede ad inviare rendiconto al termine dell'attività agonistica ed il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento del bollettino.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare/manifestazioni);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante). Le tariffe, approvate dalla Giunta comunale, potranno anche essere differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Nel caso di utilizzo di impianti a gestione esternalizzata da parte di enti ed associazioni del territorio le tariffe di uso, deliberate dall'amministrazione comunale, sono introitate dal gestore.

ART. 30 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate. Il pagamento per l'uso degli impianti sportivi deve essere effettuato anticipatamente rispetto all'uso dei medesimi.

Il servizio di custodia e vigilanza di tali palestre in orario extrascolastico fa capo all'amministrazione comunale che può delegare la direzione scolastica con apposito accordo, con pagamento alla scuola dei necessari compensi. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 31- USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana. L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi e per le attività riferite allo svolgimento dei progetti scuola sport inseriti nei pof delle scuole dell'obbligo. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di

impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta **al dirigente competente sentita la Giunta** stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

Il Dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e **sentita la Giunta**, provvede alla concessione gratuita degli impianti mediante stipula di apposito disciplinare in cui dovranno essere obbligatoriamente predeterminate le modalità di adempimento relative a:

- licenze TULPS
- pratiche agibilità
- assicurazioni RC terzi
- eventuali oneri SIAE ed ENPALS
- adempimenti di eventuali oneri stabiliti da federazioni in caso di eventi sportivi
- presentazione dichiarazione di conformità degli impianti
- adempimenti di eventuali oneri stabiliti da federazioni in caso di eventi sportivi
- dichiarazioni di conformità degli impianti
- servizio biglietteria in caso di manifestazioni a pagamento
- controllo sala
- montaggio e smontaggio attrezzature (da effettuarsi nel più breve tempo possibile)
- dichiarazione del concedente che garantisca l'integrità e correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità.

ART. 32 – SERVIZI BAR, TAVOLA CALDA E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI

E' ammessa la conduzione dei medesimi nelle seguenti forme:

- direttamente a cura del Comune
 - a cura del gestore in caso di esternalizzazione
 - mediante stipula di contratti di affitto di azienda
- In caso di gestione esternalizzata il contratto di affitto di azienda viene stipulato dal gestore dell'impianto previo nulla osta dell'amministrazione.

Per quanto attiene gli impianti gestiti in economia la scelta del contraente deve essere effettuata utilizzando le procedure di evidenza pubblica salvo nei casi espressamente esclusi dalla legge.

Il locale di somministrazione alimenti e bevande dovrà rimanere aperto in tutti gli orari di apertura del palaghiaccio al pubblico; il gestore dovrà concordare con il Comune gli orari di apertura. Non è consentita l'apertura serale del locale di somministrazione di alimenti e bevande oltre l'orario di apertura del palaghiaccio al pubblico, se non in occasione di manifestazioni preventivamente comunicate ed autorizzate dal Comune di Torre Pellice.

La manutenzione dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, compresi gli impianti, e la loro pulizia sono a carico del gestore.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- all'art. 90 comma 25 ,L.n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione per le parti applicabili;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento
- agli usi e consuetudini in materia sportiva.